

PENSIONI - 2010

L'AUMENTO DI PEREQUAZIONE PROVVISORIO DA APPLICARE A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2010 + **0,7%**

L'AUMENTO DI PEREQUAZIONE PER IL 2009, ANZICHÉ DEL 3,3% PROVVISORIO, È STATO ACCERTATO AL **3,2%**

PER CALCOLARE LA PENSIONE LORDA DEL 2010 OCCORRE, IN PRIMO LUOGO SOTTRARRE LO 0,1% DALLA PENSIONE BASE DEL 2009 (CIOÈ LA DIFFERENZA TRA IL 3,3% DI AUMENTO PROVVISORIO ADOTTATO A GENNAIO 2009 ED IL VALORE REALE ACCERTATO IN VIA DEFINITIVA DEL 3,2%). QUINDI, SUL DATO RISULTANTE, APPLICARE L'AUMENTO DELLO 0,7%.

LO 0,1%, PERCEPITO IN PIU' NEL 2009, VERRÀ TRATTENUTO IN UNA O DUE SOLUZIONI SULLE PENSIONI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2010.

N.B. Sulle pensioni del mese di gennaio e febbraio 2010, pur con l'aumento (ancorchè di valore minimo) per l'applicazione della perequazione, a causa del „conguaglio negativo“ (mai verificatosi prima), si determinerà una situazione anomala, cioè l'importo netto delle rate potrebbe risultare inferiore rispetto a quanto percepito nel 2009.

PENSIONE MINIMA - PENSIONE SOCIALE - ASSEGNO SOCIALE – INVALIDITÀ CIVILE

DECORRENZA	PENSIONE MINIMA IMPORTO MENSILE	PENSIONE SOCIALE IMPORTO MENSILE	ASSEGNO SOCIALE IMPORTO MENSILE	INVALIDITÀ CIVILE IMPORTO MENSILE
1° GENNAIO 2010	Euro 460,97 (Euro 5.992,61 annui)	Euro 339,15 (Euro 4.408,95 annui)	Euro 411,53 (Euro 5.349,89 annui)	Euro 256,67 (Euro 3.336,71 annui)

PENSIONI SUPERIORI AL MINIMO

Decorrenza	Aumento in misura percentuale	Scaglioni mensili di pensioni sui quali si applica la percentuale di aumento
1° GENNAIO 2010	0,70%	fino a Euro 2.288,80
	0,525%	sulla parte di pensione eccedente Euro 2.288,80

LIMITE DEL REDDITO PER L'INTEGRAZIONE AL MINIMO

LIMITE REDDITO INDIVIDUALE (annuo)		
Diritto alla totale integrazione	Diritto alla parziale integrazione	Esclusione dalla integrazione
fino a Euro 5.992,61	da Euro 5.992,61 a Euro 11.985,22	superiore a Euro 11.985,22
LIMITE REDDITO CONIUGALE (annuo) PER PENSIONI CON DECORRENZA DOPO IL 1994		
Limite del reddito coniugale che consente l'integrazione totale	Limite del reddito coniugale che consente l'integrazione parziale	Limite del reddito coniugale che esclude dall'integrazione
fino a Euro 17.977,83	da Euro 17.977,83 a Euro 23.970,44	superiore a Euro 23.970,44